



NOTAIO
BEVILACQUA SARA
Mignano Monte Lungo (CE)
Via Casilina, 91
Roma (RM)
Via dei Prati Fiscali, 199
Tel.0823899899
Tel.068103850

ALLEGATO "B" AL N. 43 DI RACCOLTA

STATUTO
DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
BANCO ALIMENTARE DEL LAZIO ODV

Articolo 1
COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, una Associazione di volontariato denominata "BANCO ALIMENTARE DEL LAZIO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ODV" o, in forma abbreviata, "BANCO ALIMENTARE DEL LAZIO ODV" o in acronimo "BAL".

L'Associazione assume nella propria denominazione l'acronimo ODV o la locuzione organizzazione di volontariato e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione utilizza il marchio e la denominazione "BANCO ALIMENTARE" in forza di specifica autorizzazione unilaterale alla stessa concessa dalla Fondazione Banco Alimentare con sede in Milano, Via Legnone, 4.

Articolo 2
SEDE

L'Associazione ha sede nel Comune di Roma.

Articolo 3
DURATA

La durata dell'Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemila sessanta).

Articolo 4
OGGETTO E FINALITA'

L'Associazione trae le motivazioni della propria esistenza dall'adesione all'insegnamento di Cristo e della Chiesa Cattolica nei confronti dei poveri e dei bisognosi, e pertanto persegue finalità di solidarietà mediante azioni erogabili in modo continuativo, attivo e diretto alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno. Essa è posta sotto la protezione della Madonna del Divino Amore.

L'Associazione per il perseguimento delle suddette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone di svolgere, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, la propria attività prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in via prevalente delle prestazioni dei volontari associati, nel seguente settore di interesse generale:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, co. 1, lett. u) del D.lgs. n. 117 3 luglio 2017).

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone,

senza alcuno scopo di lucro, di contribuire alla soluzione dei problemi della fame, dell'emarginazione e della povertà mediante la raccolta delle eccedenze di produzioni agricole e dell'industria, specialmente nel settore agroalimentare, e la ridistribuzione delle stesse ad enti ed iniziative che si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri ed agli emarginati.

L'Associazione si occuperà, inoltre di promuovere tutte le iniziative utili a sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità competenti nei confronti del problema della povertà e dell'emarginazione; potrà intervenire direttamente in casi particolari di bisogno, nonché coordinare e sostenere gli interventi di altre organizzazioni caritative.

L'Associazione opererà su tutto il territorio della Regione Lazio, in stretto coordinamento operativo con la Fondazione Banco Alimentare. L'Associazione è partner locale della Fondazione Banco Alimentare in tutte le azioni finalizzate alla promozione dell'immagine e alla raccolta fondi.

Al fine di attuare il suo scopo, l'Associazione potrà inoltre:

- a) scrivere, stampare, pubblicare, emettere e fare circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, pamphlet, manifesto ed usare qualsiasi altro mezzo di comunicazione;
- b) aderire a qualunque organismo, unione, ente, federazione nazionale ed internazionale e costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzionare mediante contributi, lasciti e donazioni, qualsiasi Associazione, istituzione o fondazione che si prefigga la medesima finalità e scopi;
- c) svolgere inoltre qualsiasi altra attività che possa facilitare il conseguimento dello scopo associativo, procurando e raccogliendo i mezzi finanziari necessari.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dell'attività di volontariato dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsati dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci.

Fino a quando, in base al regime transitorio previsto al decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117, si renderà applicabile all'Associazione la disciplina Onlus di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la stessa non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

A decorrere dal termine del suddetto regime transitorio, l'Associazione potrà svolgere attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio direttivo ed approvata dall'Assemblea dei soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale

delle stesse nei documenti di bilancio.

Articolo 5

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'ODV è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, da persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- da erogazioni liberali, donazioni e/o lasciti testamentari;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività commerciale e produttiva marginale e da eventuali rimborsi derivanti da convenzioni.

Il Consiglio Direttivo, annualmente, stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione e la quota annuale di iscrizione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento e di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualunque entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, ed in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associato dall'Associazione stessa può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per atto a causa di morte.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 6

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Per lo svolgimento di ogni attività necessaria alla realizzazione dello scopo prefissatosi, l'Associazione si avvale prevalentemente delle pre-

stazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Associati. L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni che il Consiglio Direttivo fisserà annualmente. I volontari associati non possono stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo, né ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

I volontari sono iscritti nell'apposito registro e devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

ARTICOLO 7 DEGLI ADERENTI

Sono aderenti dell'Associazione:

- i fondatori;
- gli associati;
- i benemeriti.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Il numero degli aderenti è illimitato.

L'adesione all'Associazione comporta, per l'associato maggiore di età, il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono fondatori dell'Associazione coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

Sono associati dell'Associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

Sono benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti a fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari) assenza di un provvedimento di diniego

espresso entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la relativa deliberazione e comunicarla all'interessato il quale può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. Quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso, salvo che si tratti di motivata giusta causa - nel qual caso il recesso ha effetto immediato - avrà efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo ha ricevuto la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi inadempienze agli obblighi assunti verso l'Associazione di mancato versamento della quota associativa oppure per altri gravi motivi chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso dalla stessa con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, a partecipare alle assemblee con diritto di voto se in regola con versamento della quota associativa annuale e ad accedere alle cariche associative.

Articolo 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea di tutti gli aderenti all'associazione;
- Il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente;
- Il Collegio dei Probiviri;
- L'organo di controllo.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima democrazia e libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Con delibera assembleare, ove ritenuto opportuno, può essere riconosciuto un compenso ai membri che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

Articolo 9

ASSEMBLEA

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del suo Presidente, del Vice- presidente, dell'Organo di controllo, e del Collegio dei Probi-viri;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve od accantonamenti, durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
- approva il bilancio sociale, ove redatto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scis-sione dell'Associazione stessa;
- deliberare sulla devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea delibera altresì sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di controllo. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio del Lazio.

La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, affisso presso la sede legale dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza. La convocazione può alternativamente essere spedita a tutti gli aderenti agli indirizzi e-mail risultanti dal libro degli aderenti all'associazione. La convocazione sarà altresì resa nota ai componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo e del Collegio dei Probi-viri almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza fisica o per delega di almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto di voto. In seconda convocazione non è previsto un quorum costitutivo e le deliberazioni sono valide se votate dalla maggioranza dei soci presenti.

Per modificare il presente Statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente Vicario o, in assenza di quest'ultimo, da un Presidente eletto dall'Assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o dalla persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto e può rilasciare delega solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia amministratore, revisore o dipendente dell'associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di venti deleghe.

E' ammesso il voto per corrispondenza, secondo le modalità previste da apposito regolamento, a condizione che sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente.

I consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto ed occorre far luogo alla sua elezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prima Assemblea successiva a detta cooptazione, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ri-

coperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi generali delineati dall'assemblea e il compimento di tutti gli atti di gestione e di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- ove previsto, provvede alla predisposizione del bilancio sociale;
- documentare in calce o in apposita relazione allegata al bilancio il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni

di legge vigenti;

- porre in essere gli adempimenti relativi alla pubblicazione e/o al deposito dei bilanci e dei rendiconti presso gli uffici competenti, nei casi e con le modalità previste dalla legislazione vigente.
- deliberare in merito al trasferimento dell'indirizzo della Sede sociale all'interno del Comune di Roma, che non costituisce modifica statutaria.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri compreso il Presidente, ed anche ad estranei al fine di compiere determinati atti e/o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno sei consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio Revisori dei conti e dei Probiviri almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa e nei casi di motivata urgenza, almeno venti quattro ore prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche in video o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione per consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in assenza di quest'ultimo, dal consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

In luogo delle riunioni consiliari è consentito procedere all'assunzione di decisioni mediante consultazione scritta dei consiglieri ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne facciano espresa richiesta almeno due consiglieri.

In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Gli strumenti ammessi per questa forma di consultazione sono la lettera raccomandata, il fax, il telegramma e la posta elettronica.

Nell'adottare questa modalità, il Presidente deve assegnare un tempo massimo, comunque non superiore a dieci giorni, entro cui tutti i consiglieri devono esprimere il proprio voto; i consiglieri che entro tale termine non si saranno pronunciati saranno considerati "assenti"; per la validità delle deliberazioni si fa riferimento alle norme già enunciate nel presente articolo.

ARTICOLO 11

IL PRESIDENTE

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, eletto dall'Assemblea. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura l'effettiva predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione del Consiglio Direttivo prima e dell'assemblea poi, corredandoli di idonee relazioni.

La carica di Presidente non è esercitabile per più di due mandati triennali consecutivi.

ARTICOLO 12

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi, tra i quali un Presidente, e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri interviene, in via collegiale, in eventuali controversie relative alla vita associativa, su richiesta del Consiglio Direttivo e dei singoli associate, nonché nei casi previsti dal presente Statuto.

ARTICOLO 13

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. I membri dell'Organo di controllo sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso inoltre esercita il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

Ove ritenuto opportuno, e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che il suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. In alternativa, l'Assemblea può scegliere di affidare l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Art. 14

LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

Articolo 15

BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio d'esercizio consuntivo nel quale devono essere chiaramente esposti i beni, i contributi e l'ammontare dei lasciti ricevuti.

Entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 (trenta) aprile successivo. Il bilancio d'esercizio è redatto con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato e agli enti del Terzo settore.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione, di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Associazione redige altresì il bilancio sociale, secondo le apposite linee guida ministeriali.

I bilanci dovranno essere altresì depositati presso il competente Ufficio del Registro unico Nazionale del Terzo settore nei tempi e secondo le modalità di legge vigenti.

ARTICOLO 16

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, su proposta del Consigli Direttivo approvata dall'Assemblea, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17

(Norma di rinvio)

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117 del 2017 e successive modifiche e integrazioni. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con la disciplina vigente, nonché tutti i riferimenti contenuti nel presente statuto al Registro medesimo, trovano applicazione a decorrere dall'operatività del Registro medesimo.

F.to: VISCONTI GIULIANO

SARA BEVILACQUA - NOTAIO